



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 6

Del 05-02-2018

Oggetto: Ordinanza istituzione n. 01 stallo di sosta riservato contrassegno per parcheggio disabili n. 218

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Premesso che con nota prot. 671 del 16/01/2018 veniva richiesta l'istituzione di uno stallo di sosta personalizzato riservato dal titolare del contrassegno di parcheggio per disabili n. 218 nei pressi della propria abitazione sita in Via Montegrappa n. 18G;

Vista la documentazione presentata;

Considerato l'intenso traffico veicolare che rende difficoltoso il reperimento di parcheggi per la sosta;

Considerato, altresì che ricorrono le condizioni previste dall'art.381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada per l'assegnazione a titolo gratuito di un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili ed in particolare:

Ritenuto opportuno dover procedere all'adozione di detti provvedimenti;

Visto l'art. 7, comma 1, lett. a); l'art. 188 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del D. L. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 63 del 29/12/2017 di nomina del Responsabile dell'Area di Vigilanza e della Polizia Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe nella persona del Magg. Giuseppe Principato;

ORDINA

- per i motivi in premessa indicati, a partire dalla data di apposizione della segnaletica stradale, **l'istituzione di uno stallo di sosta-personalizzato** riservato ai veicoli a servizio del titolare del contrassegno di parcheggio per disabili n. 218 rilasciato da questo Comune in Via Montegrappa n. 18G;
- la revoca di ogni precedente disposizione contrastante con il presente provvedimento;

La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

AVVERTE

- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

- *che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 Luglio 2000, n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale;*
- *che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.*
- *che avverso il presente provvedimento, entro 120 giorni, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.*

Il Resp. del Settore PM
f.to Dott. G.Principato

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draia